

N. 10571/24 RGNR
N° 5208/2025 Rg Trib

N. _____ Reg. Sent.
Data del deposito

Data di irrevocabilità

N. _____ Reg. Esec.
N. _____ Campione Penale
Redatta scheda il



TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giudice monocratico di Napoli Nord, dott. ssa Elvira Terranova
alla pubblica udienza del 10/4/2026 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la
seguente

S E N T E N Z A

nei confronti di:

██████████, nato a Napoli, il 2.8.1995, libero, presente
Difeso di fiducia dall'Avv. Marco Trasacco

IMPUTATO

per il reato p. e p. dagli artt. 110 - 624 - 625 e 61 n. 11 c.p. perché, in concorso con altro soggetto in via di
identificazione, al fine di trarne profitto, in qualità di dipendente della società di vigilanza "██████████",
in servizio di sorveglianza non armata presso l'attività commerciale
"Leroy Merlin Italia srl" con sede in Giugliano in Campania (NA), presso il centro commerciale denominato
Grande sud, si impossessava di materiale elettrico per il valore di euro 7.967,00,
durante lo svolgimento delle proprie funzioni lavorative.
Con l'aggravante di aver commesso il fatto con abuso di prestazione di opera.
In Giugliano in Campania (NA) il ██████████

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Il Pm: condanna alla pena di mesi 8 di reclusione ed euro 250 di multa

La Difesa: non doversi procedere perché l'azione penale non doveva essere iniziata per mancanza di querela;
assoluzione con formula di giustizia; minimo della pena e benefici di legge

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto del 27.1.2025 si disponeva la citazione a giudizio di [REDACTED] innanzi al Tribunale di Napoli Nord per rispondere del reato a lui ascritto.

All'udienza predibattimentale del 23.10.2025, verificata la regolare costituzione delle parti, si dichiarava l'assenza dell'imputato.

All'udienza del 28.11.25 la sottoscritta apriva il dibattimento ed ammetteva le prove.

All'udienza del 27.1.26 erano esaminati [REDACTED] ed il Pm depositava alla querela sporta con le fotografie ed il CD allegati.

All'udienza del 10.4.26 la scrivente, alla presenza dell'imputato del quale era revocata la precedente dichiarazione di assenza, acquisiva la visura camerale della società Leroy Merlin Italia srl, dichiarava chiusa l'istruttoria ed invitava le parti alle conclusioni. Infine si ritirava in camera di consiglio ed all'esito dava lettura del dispositivo della presente sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'istruttoria espletata ha dimostrato che l'imputato debba essere assolto dal reato a lui ascritto. Tale ricostruzione si fonda sulle dichiarazioni dei testi escussi e sui documenti acquisiti ex art 234 cpp.

Sulla base delle citate fonti probatorie l'odierna vicenda giudiziaria può essere riassunta nel seguente modo. In data 8.7.2024 [REDACTED], procuratore dell'amministratore delegato della società Leroy Merlin Italia srl, presentava una querela nella quale indicava di essere venuto a conoscenza del ritrovamento all'interno del punto vendita di Giugliano in Campania di uno scatolone con materiale elettrico del valore di circa 3000 euro.

Veniva effettuato un inventario e si appurava di un ammanco di merce per il valore di 7967 euro che si aggiungeva ad altri beni del valore di circa 6301 euro.

Il teste apprendeva anche che in data 5.7.2024 un cliente riferiva al dipendente [REDACTED] di avere visto alle ore 15.30 circa un uomo uscire con un carrello pieno transitando dall'ingresso grazie alla segnalazione di un addetto al portierato che gli indicava il momento giusto per oltrepassare.

Si trattava dell'odierno imputato, dipendente della società [REDACTED] di [REDACTED] come da quest'ultimo riferito.

Venivano acquisite anche le immagini delle telecamere presenti nel locale, dalle quali, a dire della pg, si notava il [REDACTED] nei pressi del varco di entrata e poi un uomo che prima lasciava il carrello che recava con sé dietro un banco espositore e poi iniziava a fare delle fotografie, guardando il prevenuto.

Ad un certo punto, secondo la ricostruzione accusatoria, il prevenuto avrebbe poggiato la mano sul dispositivo per disattivare l'antitaccheggio e così avrebbe consentito il passaggio del sodale con la merce non acquistata. Quindi l'addetto si recava in bagno e dopo poco il complice rientrava e lo raggiungeva nella toilette.

Ebbene, da quanto sopra esposto, la condotta tenuta potrebbe rientrare nella norma contestata. Infatti il reato di furto si consuma quando il bene passa, anche se per breve tempo e nello stesso luogo in cui è stato sottratto, sotto il dominio esclusivo dell'agente, sicché sono irrilevanti sia il fatto che la "res furtiva" rimanga nella sfera di vigilanza della persona offesa, con la possibilità del suo pronto recupero, sia la durata del possesso, sia, infine, le modalità di custodia e di trasporto. (Fattispecie relativa ad agente che, subito dopo essersi impossessato di un telefono cellulare, strappandolo dalle mani della persona offesa, veniva inseguito e bloccato dalla polizia giudiziaria, che, in modo casuale ed estemporaneo, aveva osservato a distanza la perpetrazione del delitto). (Conf.: Sez. 4, n. 4743 del 1995, Rv. 201870-01). (cfr Cass pen Sez. 5 - , *Sentenza n. 33605 del 17/06/2022 Ud.* (dep. 13/09/2022) Rv. 283544 – 01).

Ricorre poi anche l'aggravante contestata in omaggio al principio secondo cui perchè sussista l'aggravante di cui all'art.61 n.11 cod.pen., occorre che la relazione di prestazione d'opera abbia avuto una funzione di mezzo per la produzione dell'evento delittuoso, nel senso che la situazione derivante dal rapporto di lavoro, situazione di cui si sia abusato, abbia facilitato la consumazione del reato. (fattispecie in tema

di furto consumato da persona addetta ai lavori di pulizia di una società). (cfr Cass pen Sez. 2, *Sentenza n. 582 del 11/03/1969* Ud. (dep. 08/07/1969) Rv. 112187 – 01).

Inoltre, ai fini dell'abuso di relazioni di prestazione d'opera di cui all'art. 61 n. 11 cod. pen. è irrilevante che l'imputato non sia più alle dipendenze della persona offesa, qualora sia stato agevolato per la commissione del reato dalle condizioni favorevoli create dal preesistente rapporto di lavoro. (Fattispecie relativa a furto commesso in un negozio di articoli di lusso da un ex magazziniere, introdottosi nel negozio da una porta sul retro tramite un duplicato delle chiavi). (cfr Cass pen Sez. 5, *Sentenza n. 7317 del 17/12/2014* Ud. (dep. 18/02/2015) Rv. 262766 – 01).

Tuttavia, non era affatto accertato che l'imputato avesse agevolato la sottrazione della merce in epigrafe mediante la disattivazione del dispositivo che rilevava il passaggio di beni non pagati. Infatti non vi era alcuna prova che un tale strumento fosse collocato nei pressi della postazione ove costui si trovava, trattandosi di mera presunzione non supportata da controlli sul posto, che la pg non provvedeva ad effettuare. Inoltre la persona offesa riferiva che i metal detector presenti nel centro commerciale non erano disattivabili dal personale e che all'epoca del furto non risultava che i segnali acustici avessero suonato.

Anche [REDACTED], datore di lavoro del prevenuto, affermava che l'allarme per evitare eventuali furti non poteva essere disabilitato dai suoi dipendenti, ma da una ditta esterna.

Inoltre, l'imputato riferiva che per neutralizzare i sistemi antitaccheggio sarebbe stato necessario agire sul contatore elettrico che alimentava l'intero esercizio commerciale. Si tratta di tesi che non trovava alcuna smentita in atti.

Né era rilevante che l'imputato e il presunto complice avessero parlato tra loro prima del preteso passaggio illecito, atteso che tale evenienza, per la verità neppure documentata nei filmati versati in atti, appariva elemento del tutto neutro, dato il ruolo ricoperto dal prevenuto all'interno del supermercato.

Parimenti, per la medesima ragione, neppure era dirimente il dato secondo cui l'uomo con il carrello ed il vigilante si fossero guardati mentre il primo scattava alcune fotografie allo stand, viste le mansioni di controllo ricoperte da uno dei due protagonisti.

Solo per scrupolo, quanto alla querela in atti, si fa presente che il Tarangoni si poteva ritenere legittimato all'incombente, atteso che il mandato risulta essere validamente conferito dalla società, sicchè tale incarico, in quanto aveva ad oggetto il compimento di atti relativi all'esercizio dell'impresa, non si estingue se l'esercizio medesimo è continuato. E ciò a prescindere dal mutamento della persona fisica dell'amministratore delegato pt. È quanto sembra desumersi dall'art 1722 n 4 cc.

Si disponeva infine la restituzione di quanto in sequestro penale.

P.Q.M.

Letto l'art 530 cpp assolve [REDACTED] dal reato a lui ascritto per non avere commesso il fatto.

Restituzione all'avente diritto di quanto in eventuale sequestro penale

Aversa il 10.4.26

Il giudice

dott.ssa Elvira Terranova



DEPOSITATA IN DATA
14/04/2026
LA SENTENZA N 2281 DEL
10/04/2026
MARINO SERENA
15/04/2026 09:46



FIRMATO E DEPOSITATO
il 14/04/2026 alle ore 13:32
ELVIRA TERRANOVA